



SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**Relazione Illustrativa Decreto Delegato
"Contratto di Collaborazione in Ambito Sportivo"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Illustrissimi Consiglieri,

Il presente decreto delegato viene emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 32, comma 2, della Legge 9 dicembre 2022 n. 164.

La finalità è disciplinare in modo organico il contratto di collaborazione in ambito sportivo garantendo ordine in un settore che, pur rappresentando un elemento essenziale della vita sociale, educativa e identitaria del Paese, ha sino ad oggi operato prevalentemente sulla base di prassi consolidate e consuetudini organizzative.

Il mondo sportivo sammarinese è una realtà viva e dinamica, nella quale atleti, tecnici, istruttori e collaboratori svolgono attività continuative che meritano un inquadramento giuridico certo.

Il presente intervento introduce una regolazione intelligente e coerente con le peculiarità dell'attività sportiva. Si interviene quindi su un'area tipica del lavoro sportivo che, per caratteristiche oggettive e organizzative, seppur parzialmente assimilabile per alcuni aspetti alle forme tradizionali di lavoro, necessita di alcune facilitazioni, come previsto dalla summenzionata delega.

L'obiettivo è duplice: tutelare chi opera nello sport e offrire alle organizzazioni sportive uno strumento chiaro, legittimo e sostenibile, in armonia con l'ordinamento della Repubblica.

Entrando nel dettaglio, l'articolo 1 definisce la cornice dell'intervento normativo che introduce, di fatto, una disciplina specifica per le collaborazioni sportive. La norma individua con precisione l'ambito applicativo, circoscrivendolo ai rapporti instaurati con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Associazioni affiliate regolarmente riconosciute. Tale delimitazione garantisce coerenza sistemica ed evita estensioni improprie.

L'articolo 2 introduce le definizioni necessarie a chiarire il perimetro soggettivo del Decreto. La scelta di tipizzare Federazioni, Discipline Associate e Associazioni affiliate risponde all'esigenza di assicurare uniformità interpretativa e certezza del diritto, evitando ambiguità applicative.

L'articolo 3 rappresenta il cuore del provvedimento, in quanto qualifica il contratto di collaborazione in ambito sportivo come un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto un'attività sportiva personale, continuativa e non subordinata. La disposizione chiarisce che l'attività si svolge con autonomia organizzativa, pur nel rispetto delle esigenze funzionali dell'organizzazione sportiva. Si riconosce, in tal modo, che il coordinamento tecnico e l'inserimento nell'attività agonistica non implicano un vincolo di subordinazione giuridica. In particolare, l'esclusione dell'articolo 29 della Legge n.164/2022 è volta a evitare automatismi interpretativi che non tengano conto della specificità del settore sportivo, preservando tuttavia la necessità di valutare la natura concreta del rapporto in base alle modalità effettive di svolgimento.

Al successivo articolo 4 sono individuate le categorie di soggetti che possono essere inquadrati nel contratto di collaborazione sportiva: atleti, tecnici, istruttori, coordinatori tecnico-gestionali, formatori e personale amministrativo e/o di supporto non rientranti in professioni per cui è obbligatoria l'iscrizione ad un Albo o Ordine Professionale. La previsione della possibilità di integrazione mediante regolamento del Congresso di Stato consente di mantenere la disciplina flessibile e adattabile all'evoluzione del sistema sportivo nazionale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336
F +378 (0549) 882535

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00033893 del 13/04/2026



**SEGRETERIA DI STATO PER IL LAVORO,
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, I RAPPORTI CON L'A.A.S.S.,
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

L'articolo 5 stabilisce una durata massima di cinque anni, con possibilità di rinnovo, riconoscendo la necessità di consentire programmazioni sportive anche pluriennali.

La forma scritta a pena di nullità - prevista all'articolo 6 - rappresenta una garanzia fondamentale di trasparenza e tutela per entrambe le parti. L'articolo individua gli elementi essenziali del contratto, assicurando chiarezza nella determinazione della prestazione, del compenso e delle modalità di pagamento. La previsione relativa alla copertura assicurativa circa la prestazione oggetto del contratto è regolamentata, per le fattispecie pertinenti, dalla disposizione attualmente in vigore come prevista dall'articolo 58 della Legge 30 settembre 2015 n. 149.

L'articolo 7 introduce un meccanismo di deposito e controllo preventivo presso il CONS. Tale previsione costituisce uno degli elementi qualificanti del Decreto, poiché garantisce una verifica preliminare della conformità del contratto in ordine alla natura della prestazione. Per snellire e rendere più rapido il controllo di cui al presente articolo - su apposita istanza da presentare al CONS - è data la possibilità alle singole FSN di rilasciare la valutazione di conformità in ordine ai contratti di collaborazione in ambito sportivo stipulati dalle Associazioni Sportive ad esse affiliate. Tale sistema di controllo, deposito e successiva registrazione presso l'UO Ufficio del Registro e Conservatoria rafforza la trasparenza, riduce il rischio di inquadramenti impropri e contribuisce alla prevenzione del contenzioso.

L'articolo 8 prevede che con appositi protocolli di intesa potranno, qualora si renda necessario, essere disciplinati eventuali versamenti volontari in ambito previdenziale e sanitario.

All'articolo 9 viene introdotta la modalità del sistema SMAC per la corresponsione dei compensi si inserisce nel quadro delle politiche di tracciabilità e digitalizzazione dei flussi economici, contribuendo alla trasparenza delle transazioni.

L'articolo 10 richiama espressamente la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, assicurando che il trattamento avvenga nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e proporzionalità.

Le disposizioni finali disciplinano l'entrata in vigore e il regime transitorio, garantendo una transizione ordinata verso il nuovo.

Il Decreto Delegato sul contratto di collaborazione in ambito sportivo rappresenta un intervento di sistematizzazione e modernizzazione dell'ordinamento.

Il Segretario di Stato
Alessandro Bevitoni